

ORDINANZA N. 36

Classificazione: A 02 - 20200000012

Arezzo, il 05/03/2020

OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art.50 del D.Lgs.267/2000). Quarantena.

IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visti i DPCM 1 marzo 2020 e 4 marzo 2020 recanti misure urgenti di contenimento del contagio;


Vista l'Ordinanza n.6/2020 del Presidente della Regione Toscana "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di gestione e sanità pubblica.Revoca ordinanza n.5/2020 ";

Richiamato, in particolare, il paragrafo 2, lettera c) della predetta ordinanza, ai sensi del quale il Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria territorialmente competente, su proposta del servizio di igiene pubblica territorialmente competente, proponendo, in tal caso, al Sindaco l'adozione di una ordinanza per la disposizione della quarantena con sorveglianza attiva per un periodo massimo di 14 giorni;

Vista la comunicazione PEC del 05/3/2020 prot. N 34469 dell'Azienda USL Toscana Sud Est, mediante la quale si propone l'adozione di apposita ordinanza per n. 112 bambini identificati nell'**Allegato A** del presente atto (*parte e integrante e sostanziale, non pubblicato, e conservato agli atti d'ufficio*), in quanto risultano avere avuto un contatto stretto con un caso probabile di malattia infettiva e diffusa da COVID-19 (positivo alla prima analisi ed in attesa di conferma da parte dell'Istituto Superiore della Sanità);

Preso atto che i bambini identificati nell'allegato A sono residenti in Arezzo agli indirizzi indicati nello stesso allegato A;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;



Visto l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale”*;

ORDINA

che i n. 112 bambini identificati nell'allegato A del presente atto (*parte e integrante e sostanziale, non pubblicato, e conservato agli atti d'ufficio*) sono sottoposti, in via cautelativa, alla misura della quarantena, presso i propri domicili, in quanto risultano avere avuto un contatto stretto con un caso probabile di malattia infettiva e diffusa da COVID-19 (positivo alla prima analisi ed in attesa di conferma da parte dell'Istituto Superiore della Sanità), fino al giorno 16 marzo 2020 compreso, con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio di Igiene Pubblica, territorialmente competente, della Azienda USL Toscana Sud Est rispettando le prescrizioni allegate (**Allegato B**);

Alla Polizia Municipale di notificare (tramite pec o e-mail) la presente Ordinanza ai soggetti destinatari del provvedimento;

Alla Polizia Municipale, alla Azienda USL Toscana Sud Est, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.
- la trasmissione della presente ordinanza a:

Prefettura di Arezzo

Azienda Usl Toscana Sud Est


Regione Toscana

Polizia Municipale di Arezzo

Ai soggetti aventi la potestà genitoriale dei 112 bambini identificati anch'essi nell'allegato A

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al 16 marzo compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopraccitato.



COMUNE DI AREZZO

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Visto per la regolarità dell'atto
Il direttore Servizio Ambiente
Ing. Giovanni Baldini

Il Sindaco
Ing. Alessandro Ghinelli

